



COMUNE DI ALBIATE

Cod. 10894

Delibera N. 15 del 23/03/2018

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018. RETTIFICA - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore 21:10 in Albiate, nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione Straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Confalonieri rag. Diego.

Assiste il Segretario Comunale Ballatore Dr. Filippo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

	presente	assente
CONFALONIERI DIEGO	Si	==
LAZZARIN RINA	Si	==
REDAELLI GIULIO ENEA	Si	==
CONFALONIERI FABRIZIO	Si	==
LONGONI MONICA	Si	==
DE MORI ALBERTO	==	Si
IELPO NORBERTO	Si	==
BAICHIN NICOLETTA	Si	==
USAI GABRIEL	Si	==
CRIPPA CLAUDIO	Si	==
LONGONI MARIA ANGELA	Si	==
BORDON CINZIA	Si	==
ANOARDO LUCA	Si	==
TOTALE	12	1

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Seduta Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- Sono escluse dall'applicazione del tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/, A/8 ed A/9;
- Per abitazione principale s'intende come definita ai sensi dell'Imposta municipale propria (IMU) dall'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che dall'anno 2015 l'Imposta municipale propria (IMU) e, per effetto del rinvio operato dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015, dall'anno 2016 anche il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) non si applicano:

- a) Alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 13 del 28 aprile 2016, 6 del 31 marzo 2017 e 9 del 27 febbraio 2018 con le quali sono state confermate per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018 le aliquote TASI determinate nell'anno 2015;

RILEVATO, dall'esame delle suddette deliberazioni, che pur avendo richiamato nelle premesse le modifiche alla disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) introdotte dalla legge 208/2015, per mero errore materiale è stata confermata l'aliquota nella misura del 2,3 per mille in relazione alle seguenti fattispecie escluse dal tributo dall'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica - lettera a);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – lettera c);
- immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica – lettera d);

DATO ATTO che l'errata determinazione dell'aliquota in relazione a fattispecie escluse per legge dall'applicazione, ancorché priva di conseguenze ai fini della corretta applicazione del tributo per l'evidente contrasto con la norma di legge, può ingenerare confusione nei contribuenti interessati;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare le proprie deliberazioni n. 13 del 28 aprile 2016, n. 6 del 31 marzo 2017 e n. 9 del 27 febbraio 2018 al fine di correggere gli errori sopra indicati;

RITENUTO, altresì, di abrogare l'ultimo periodo del paragrafo "Tributo per i servizi indivisibili(TASI)" della nota integrativa di cui all'allegato g) al Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2018, il quale recita testualmente "Per il 2018 si confermano le aliquote del 2017, si rimanda a delibera di Consiglio con la quale sono state approvate tali aliquote (C.C. 13/2016)";

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018 il quale differisce al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;
- Le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre;

ACQUISITO l'allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi del combinato disposto degli artt. 49, comma 1 e 147 quinquies del D. Lgs. N. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Effettuata la votazione, in presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 4 (Crippa, Longoni M.A., Bordon, Anardo)
- consiglieri astenuti n. 0

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le promesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di rettificare il punto 2) delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2016, n. 6 del 31 marzo 2017 e n. 9 del 27 febbraio 2018, al fine di recepire le modificazioni alla disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e per l'effetto confermare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018, nella misura seguente:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993	1 per mille
Abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	0,00
Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	0,00
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare;	0,00
Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,3 per mille
Fabbricati categoria catastale D (quota a carico proprietario immobile 90% -	2,4 per mille

quota a carico utilizzatore immobile 10%)	
Altri immobili soggetti ad IMU (compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili)	0

3. Di abrogare l'ultimo periodo del paragrafo "Tributo per i servizi indivisibili(TASI)" della nota integrativa di cui all'allegato g) al Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato con propria deliberazione n. 14 del 27 febbraio 2018, il quale recita testualmente "Per il 2018 si confermano le aliquote del 2017, si rimanda a delibera di Consiglio con la quale sono state approvate tali aliquote (C.C. 13/2016)";
4. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione Tributi.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 4 (Crippa, Longoni M.A., Bordon, Anardo)
- consiglieri astenuti n. 0

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Allegati:

- A) Parere tecnico
- B) Parere contabile

23/03/2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Confalonieri rag. Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ballatore Dr. Filippo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)